

	G. 37572	
	REPUBBLICA ITALIANA	Sent. 190/2024
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	dott. Pasquale Daddabbo	Presidente
	dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
	dott. Giovanni Natali	Primo Referendario, relatore
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37572 del Registro di Segreteria, a	
	istanza della Procura regionale, nei confronti di:	
	APRILE Antonio (PRLNTN56R29B180U), nato a Brindisi il 29.10.1956 e ivi	
	residente alla Via Primo Longobardo n. 19, non costituito;	
	visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti	
	di causa;	
	udito, nell'udienza del 18.9.2024, il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Generale dott. Daniele Giannini; nessuno comparso per il	
	convenuto, come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	1. Con nota prot. AOO_106/PROT del 30.4.2020 l'Ufficio per i Procedimenti	
	Disciplinari (U.P.D.) del Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali,	
	Personale e Organizzazione della Regione Puglia trasmetteva alla Procura	
	regionale una segnalazione di falsa attestazione di presenza in ufficio del	
		1

G. 37572

sig. Aprile, dipendente della Regione Puglia in servizio presso la Sezione

Provveditorato Economato - sede di Brindisi, rappresentando che:

- nel dicembre 2019 la Guardia di Finanza - Compagnia di Brindisi notificava alla Regione Puglia l'ordinanza del 26.11.2019 emessa dal Tribunale di Brindisi - Sezione dei giudici per le indagini preliminari, di applicazione nei confronti del sig. Aprile della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto, per la durata di 4 mesi; ciò in quanto lo stesso risultava indagato per i delitti di truffa aggravata (art. 61, n. 2 e art. 640, comma 1 e 2, n. 1, c.p.) nonché falsa attestazione della presenza sul lavoro (all'art. 55-*quinqies* del d.lgs. 30.3.2001, n. 165), per aver indotto in errore la Regione Puglia mediante artifici e raggiri al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, corrispondente alle somme pagate anche per le ore non lavorate (complessivamente 42 ore e 32 minuti nel periodo luglio-novembre 2018);

- in conseguenza della suddetta ordinanza interdittiva, con provvedimento del 13.12.2019 l'U.P.D. disponeva a carico del sig. Aprile la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 61, comma 2, del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018, per tutta la durata della misura cautelare e, con nota dell'8.1.2020, avviava a suo carico un procedimento disciplinare (poi esitato nella sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per due mesi, ai sensi delle pertinenti previsioni CCNL del 21.5.2018 in combinato disposto con l'art. 55-*quater* del d.lgs. n. 165/2001).

2. A seguito di richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il sig. Aprile formulava richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta accolta dal

G. 37572

P.M. Il processo si concludeva in data 17.6.2022, con l’emissione, da parte del GUP presso il Tribunale di Brindisi, della sentenza n. 293/2022, che riconosceva il sig. Aprile colpevole dei reati al medesimo ascritti e lo condannava alla pena di undici mesi di reclusione ed € 600,00 di multa. Tale sentenza, non essendo stata proposta alcuna impugnazione, è divenuta irrevocabile.

3. In relazione ai fatti citati la Procura regionale ha notificato al sig. Aprile un invito a dedurre *ex art. 67* del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, ritenendo i richiamati episodi di assenteismo – accertati con sentenza penale passata in giudicato e oggetto di articoli giornalistici su diversi quotidiani a diffusione regionale – causativi di un danno erariale per l’amministrazione regionale, *sub specie* di danno patrimoniale e danno all’immagine. In dettaglio, la Procura, sulla scorta dei riscontri istruttori forniti dai competenti uffici regionali, ha quantificato in € 694,90 il pregiudizio patrimoniale e in €. 1.389,80 il danno all’immagine.

4. In sede di deduzioni difensive il sig. Aprile ha documentato di aver rifiuto il danno patrimoniale (€ 694,90) e si è reso disponibile a risarcire il restante danno all’immagine (€ 1.389,80).

5. Con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, depositato il 15.4.2024 e notificato il 18.4.2024 con il *pedissequo* decreto di fissazione dell’udienza, la Procura ha convenuto il sig. Aprile, chiedendone la condanna al risarcimento di € **1.389,80** per il danno all’immagine sofferto dalla Regione Puglia per effetto della richiamata condotta illecita penalmente accertata.

6. Con nota via pec del 5.6.2024 il sig. Aprile, per il tramite del suo legale di fiducia, ha trasmesso alla Procura, che le ha versate in atti, le reversali di incasso della Regione Puglia del 24.5.2024 (n. 55491 per € 1.389,80; n. 55492 per € 121,67, a titolo di interessi) comprovanti l’avvenuto risarcimento anche

G. 37572

del danno all'immagine per cui è causa.

7. All'udienza del 18.9.2024 il rappresentante della Procura ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

8. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Dalle risultanze di causa emerge con certezza l'avvenuto integrale versamento, da parte del convenuto, in epoca successiva al deposito dell'atto di citazione, dell'importo complessivo di € 1.511,47 (€ 1.389,80 + € 121,67 per interessi) a titolo di risarcimento del danno all'immagine oggetto della pretesa risarcitoria formulata dall'Ufficio requirente.

2. Tale circostanza ha determinato la corrispondente richiesta del medesimo Ufficio, formalizzata nel corso dell'udienza, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. In proposito, merita precisare che *«la cessazione della materia del contendere, "istituto" non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell'ordinamento del processo contabile, quale diritto "vivente" di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass. n. 10478/2004; Sez. lav., n. 9332/2001; S.U., n. 1048/2000)»* (Corte dei conti, Sez. giurisd. per la Regione Piemonte, sentenza n. 30/2023).

4. Ciò posto, il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata in sede

G. 37572

dibattimentale dal Pubblico Ministero, ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo in relazione al giudizio in epigrafe e contestuale condanna del convenuto alle spese del giudizio nella misura indicata dalla Segreteria con nota in calce.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio in epigrafe e la conseguente estinzione del processo, incardinato dalla Procura Regionale nei confronti del sig. Antonio Aprile. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18.9.2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria 30/9/2024

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 144,00.

Il Funzionario

(Francesco Gisotti)